



Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski

Presidente

Dott. Luisa Vasile

Giudice relatore

Dott. Luca Giani

Giudice

nel procedimento per l'omologazione di Accordo di Ristrutturazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis l. 16 marzo 1942 n. 267, R.G. 19/2021 A.R. presentato in data 3.11.2021

DA

_____ , con sede in _____ per
procura in calce

Il Tribunale

Atteso in fatto che:

- con ricorso in data 3.11.2021 la ricorrente in epigrafe ha chiesto che il Tribunale procedesse all'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. pubblicato nel Registro delle Imprese di Milano in data 4.11.21 (come da visura di evasione in atti);
- nel termine di **trenta giorni** dalla pubblicazione, dunque entro il 4.12.2021, non risultano essere state proposte opposizioni (come da attestazione di cancelleria in PCT),
- in data 4.11.2021 è stato nominato il GD in persona della dott. Vasile.

Ritenuto in diritto:

- che il controllo del Tribunale in sede di omologa dell'A.D.R. investa, in primo luogo, una serie di presupposti formali di ammissibilità, quali:
 - 1) l'assoggettabilità dell'impresa a fallimento (Trib. Milano, 25/03/2010);
 - 2) la competenza del Tribunale adito;
 - 3) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, quali la presenza dei documenti di cui all'art. 161 L.F. nonché la presenza di *"una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei"*;
 - 4) l'avvenuta pubblicazione (iscrizione) nel Registro delle Imprese del luogo ove l'impresa è iscritta;
 - 5) la correttezza dell'iter procedimentale, ed in particolare la presenza di adesioni dei creditori pari al 60% dei crediti nella forma della sottoscrizione autenticata

Atteso che

- nessun dubbio che il primo requisito sia sussistente, essendo la ricorrente una società commerciale che opera nell'ambito dei servizi di vigilanza, istituzione guardie giurate,



custodia valori in caveaux e/o cassette di sicurezza, gestione sicurezza aziendale ecc.; ed emergendo dagli atti il superamento delle soglie indicate nell'art. 1, secondo comma, L.F.;

- nel caso di specie è superata la percentuale dei crediti pur se l'accordo è con la sola Agenzia Entrate. Difatti, l'accordo può essere sottoscritto anche da un solo creditore, a condizione che lo stesso vanti un importo superiore al 60% dell'ammontare complessivo dei debiti (nel caso di specie la percentuale è del **76,98%** sul totale). La maggioranza del 60% dei creditori deve essere calcolata al momento dell'omologazione dell'accordo, trattandosi non di presupposto per l'ammissibilità dell'accordo, ma di condizione per l'omologa (Trib. Milano 23.1.2007);
- sussiste la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale, avendo la società istante il centro principale degli interessi in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
- quanto allo stato di crisi, esso è stato ammesso ed illustrato dalla stessa ricorrente, la quale ha indicato due fattori esogeni a causa della riduzione dei ricavi e della perdita progressiva della redditività dell'impresa, ossia da una parte la riduzione dei corrispettivi degli appalti, dall'altra le conseguenze frontali derivanti dal *default* di alcuni dei principali clienti; altra fattore, endogeno, è dato dall'aumento dei costi per i dipendenti attualmente circa 270: con il passare del tempo il costo del personale dipendente diventa sensibilmente maggiore). La cronicizzazione del ritardo con il quale sono stati affrontati i debiti erariali ha poi appesantito in modo irreversibile la situazione economica. Attualmente, lo stato di crisi risulta ampiamente dimostrato dai bilanci prodotti.

Atteso che:

- Stando ai termini dell'accordo e del **PIANO economico-finanziario**, la rimozione di tale situazione di crisi dovrebbe realizzarsi nel contesto di un programma strategico finalizzato alla continuità dell'attività aziendale, il che, anche grazie alle commesse in corso, determinerà i flussi necessari a provvedere al pagamento di quanto statuito negli accordi -secondo le tempistiche e le percentuali concordate- e, nei termini di legge, anche dei creditori non aderenti [con la precisazione che i fornitori strategici (325.974,58) e gli istituti di credito (1.419.675,53) si prevede siano gestiti in continuità; i fornitori non strategici (66.703,32) verrebbero soddisfatti entro 120 giorni dalla omologa] .
- Il piano economico prevede un incremento dei ricavi ipotizzato sulla base di un **aumento dei volumi delle commesse ad alto contenuto tecnologico** (quali videosorveglianza e localizzazione satellitare) e sulla **riduzione dei costi del personale** attuata attraverso la rivisitazione dei contratti di lavoro e l'implementazione di nuove tecnologie; dal punto di vista finanziario, il piano si fonda sostanzialmente sulla previsione di redditività della gestione ordinaria, che è strettamente collegata all'aumento dei ricavi e all'incidenza percentuale dei costi del personale e dei costi esterni
- ~~In art. 10~~ **l'art. 10** del PIANO ~~e p e v i c h e:~~

A] Con atto di trattamento dei debiti tributari ex art.182 ter lf , della durata di 10 anni, Agenzia Delle Entrate e la _____ hanno convenuto che il **debito erariale** della Società **-certificato in complessivi euro 18.090.700,84-** (da Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione), venga saldato “mediante la corresponsione, a saldo e stralcio del minor importo di euro 2.513.900,28 di cui:
i) euro 410.006 per la copertura delle somme dovute a titolo di imposta IVA, IRAP e Ritenute certificate da Agenzia Entrate ed euro 2.004,19 per interessi di dilazione, sarà



corrisposto con utilizzo del modello F24 (codici tributo 9001 e 9002), come indicato nel piano di ammortamento del debito allegato (Allegato 2), da considerarsi parte integrante del presente accordo;

ii) euro 1.414.688,13 per importi dovuti a titolo di imposta IVA, IRAP, IRES e Ritenute certificati da AdeR, sui quali vengono calcolati compensi di riscossione per euro 53.171,81 di competenza di Agenzia delle Entrate -Riscossione ed euro 3.016,09 per interessi di rateazione, sarà versato secondo quanto indicato nel piano di ammortamento allegato (Allegato 3), da considerarsi parte integrante del presente accordo, con le modalità che verranno comunicate da Agenzia delle Entrate -Riscossione.

Il predetto importo verrà corrisposto a partire dal decimo giorno successivo alla definitività del decreto di omologa e fino al 31/12/2031. La prima e l'ultima rata saranno di importo pari ad euro 125.444,00, la seconda rata fino alla decima saranno di importo pari ad euro 250.888,00, oltre ad interessi di dilazione fino alla scadenza.

B] a garanzia del regolare assolvimento del debito tributario, la società controllante si è impegnata a costituire entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo, un **vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter del codice civile** gravante su alcuni beni immobili siti nel Comune di _____ nel _____.

C] Inoltre, con impegno datato 25.10.2021 (doc.11) la società _____ socia per il 90% del capitale sociale, il restante 10% è in capo a _____) si è impegnata, **alternativamente, ad accollarsi i debiti maturati dalla controllata nei confronti dei creditori estranei, entro i 120 giorni dall'omologa, sino alla concorrenza di euro 60.000,00 o a versare il relativo importo alla soc. _____ entro 10 giorni dalla semplice richiesta e con rinuncia alla restituzione.**

D] Infine, _____ ha altresì **rinunciato al credito di €3.536,54** vantato nei confronti della controllata.

Considerato che:

- Quanto al presupposto di legge della percentuale dei crediti oggetto di accordo, ossia pari ad almeno il 60% dei crediti, risulta comprovata la presenza di adesioni dei creditori per l'importo complessivo di €18.122.238 che, sul totale passivo (alla data di riferimento del 30.6.2021) di €23.541.590 quota il **76,98% del debito totale**.
- Si tratta, cioè, **dell'accordo con Agenzia delle Entrate** -documentato sub all.C)- la quale viene ad essere soddisfatta in percentuale (13,87% come in atto di accettazione Agenzia, vedi a p.2) nell'arco temporale di 10 anni.
- E' difatti prodotto l'atto del 20.7.2021, sottoscritto da Agenzia Entrate e anche da Agenzia Entrate-Riscossione, con cui si dà *assenso alla proposta di trattamento dei crediti tributari formulata da _____ .L in breve _____ ai sensi dell'art. 182 ter, comma 6 della L.F* e ciò avendo AdE valutato le alternative concretamente praticabili rispetto all'accordo e ritenuto che *"tenuto conto delle linee-guida circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 e, così come attestato dal soggetto terzo asseveratore del piano, il dott. Vittorio Quarta, la stipula del presente atto di trattamento dei crediti tributari consente una migliore soddisfazione del credito erariale, nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di tutela dell'azione amministrativa e del disposto di cui all'art. 182 ter, comma 5, della L.F."*.
 - Espone la Società che il tema dell'ammontare dei crediti del trattamento fiscale, è stato oggetto di ampio confronto con la stessa Agenzia Delle Entrate (tanto che in data 1.12.2020 l'Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, che il 12.10.2020 aveva indicato il debito tributario complessivo in euro 8.037.278,13 (doc. n. 25) lo ha poi rettificato in **euro 7.506.450,07** (cfr doc. n. 23), per effetto dei pagamenti ricevuti dalla _____ e dunque attestava che il debito tributario complessivo era pari ad euro 7.506.450,07, oltre a quello certificato dall'Agenzia Delle Entrate -



Riscossione (doc. n. 23). A seguito della cristallizzazione del debito tributario, _____, con PEC del 10.03.2021 depositava un'integrazione alla proposta di trattamento fiscale del 29.06.2020 (doc. n. 24) fino a giungere all'atto di adesione al trattamento, del 20.7.2021.

I CREDITORI NON ADERENTI

- Per quanto riguarda i debiti verso istituti di credito dovuti a linee di credito autoliquidanti e fidi di cassa non soggetti a revoca (1.419.675,53) essi sono indicati quali creditori strategici e gestiti in continuità.
- Per quanto riguarda i fornitori, con debiti sia scaduti sia a scadere (€398.393,75, di cui 325.974,58 quali crediti per fornitori strategie, gestiti in continuità) essi sono per la loro totalità estranei all'accordo e verrebbero soddisfatti secondo legge. L'attestatore -all'esito di una valutazione dell'età dei crediti e dei tempi medi di esposizione (al 30.6.2021 corrispondente a 137 gg, dunque maggiore di 120 giorni) ha individuato gli importi specifici non ancora saldati rispetto al *time line* di 120 gg (ossia €90.692,82) importo necessario a riportare il tempo medio di pagamento entro 120 gg (p. 24 attestazione). I flussi necessari sarebbero garantiti dalla RINUNCIA della controllante _____ al credito verso la Società (€31.536,54, DOC.11) e dall'impegno, sempre di _____ li accollarsi debiti fino a €60.000 nel caso in cui la _____ non fosse in grado di onorare i pagamenti, ovvero di versare il relativo importo alla soc. _____ (DOC.10).
- I crediti contestati (24.451,24) sono stati prudenzialmente inseriti nel *business plan*, con accantonamento dell'importo.

In ordine all'ATTESTAZIONE.

- Al ricorso risultano allegate le attestazioni ex art.182 bis e 1832 ter lf, a firma dottor Vittorio Quaranta, iscritto all'albo dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti di cui all'art.67 c.3 e dell'art.28 lett.a lf.
- Nell'accordo, l'attestazione del professionista ha ad oggetto:
 - la veridicità dei dati aziendali, con particolare riferimento ai riscontri effettuati per le singole poste, nonché confermando o meno i valori nominali contenuti nella documentazione contabile prodotta;
 - l'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.L'attestazione del professionista è, sotto quest'ultimo aspetto, differente dall'attestazione nel concordato preventivo. Mentre l'esperto nel concordato deve attestare che la proposta assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari almeno nella misura del 20%, nell'accordo, in questo caso l'esperto deve attestare "l'idoneità" del piano "*ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei*". Si tratta, pertanto, di una valutazione prospettica *ex ante* ed evidentemente meno pregnante di quella del concordato preventivo, assimilabile al contenuto di una *negative assurance*. Nell'accordo, difatti, l'imprenditore non assume obbligazioni nei confronti dei creditori estranei, perché le obbligazioni assunte sono quelle preesistenti all'accordo, salva la moratoria di 120 giorni, né i terzi risultano incisi nei loro diritti contrattuali, ma maturano dalla ristrutturazione del debito con i creditori aderenti una ragionevole aspettativa al loro soddisfacimento integrale, di cui viene data contezza nell'attestazione.
- Inoltre, la relazione del professionista appare fondata su dati di partenza verificati; argomentata in modo coerente e logico con costante riferimento a detti dati; adeguatamente motivata nelle previsioni degli sviluppi futuri senza accettazione acritica della proposta della società, ma con una capacità di elaborazione e valutazione autonoma delle previsioni, al punto da non omettere la segnalazione di profili di criticità. Su tale ultimo punto, in particolare, l'attestatore evidenzia



che, pur essendo il piano sviluppato lungo un arco temporale di 11 anni, esso viene preso analiticamente in esame limitatamente ai primi 5 anni, in quanto un periodo di osservazione maggiore rischierebbe di essere al di fuori della portata del rilascio del giudizio di fattibilità specifica del piano: in pratica, il giudizio è rilasciato sulla capacità della Società di ritrovare, nel periodo osservato, gli equilibri patrimoniali, finanziari ed economici necessari ad adempiere regolarmente alle obbligazioni, sull'assunto che, raggiunti tali equilibri, gli stessi vengano mantenuti o migliorati nel successivo corso.

- L'attestatore così si esprime:

patrimoniale e finanziaria della società: il sottoscritto attestatore, pur non potendo esprimere il proprio giudizio tecnico sull'intera durata del piano per i motivi già indicati, ritiene tuttavia che, nella correttezza dei presupposti, sia verosimile che lo stesso si sviluppi come previsto anche per i 5 anni successivi a quelli di stretta osservazione ed analisi, e che quindi si possa ragionevolmente ritenere che la sostenibilità del piano sia assodata per la sua intera durata, e che conseguentemente sia altrettanto ragionevole ritenere che i pagamenti previsti dall'anno 2026 fino alla fine del piano siano onorati alla scadenza prevista esattamente come accade, di norma, a tutte le aziende che hanno un equilibrio economico patrimoniale sostanziale.

Ritiene il Collegio che, in effetti, nel caso di accordi di ristrutturazione basati su piani industriali a sviluppo poliennale, l'inevitabile aleatorietà che caratterizza alcuni aspetti prognostici su cui si vengono a basare i piani medesimi (spesso collegati a fluttuazioni di settore o di mercato, anche globale) rendono impossibile ed inesigibile una valutazione in termini di certezza o quasi certezza o elevata probabilità, con la conseguenza che il vaglio di attuabilità deve inevitabilmente essere operato *rebus sic stantibus*, e deve essere tanto più rigoroso quanto più prossimi sono gli sviluppi oggetto di valutazione, mentre diverrà progressivamente meno minuzioso e stringente quanto più remoti nel futuro sono gli eventi su cui si basa l'analisi (Trib. Milano, 10 novembre 2009), con la conseguenza che anche la relazione del professionista – sotto tale profilo – dovrà essere particolarmente severa nell'analisi dei dati di partenza, mentre, man mano che procede con la ricostruzione degli sviluppi futuri, si dovrà concentrare maggiormente sulla ragionevolezza delle premesse assunte, pur nella consapevolezza della crescente stocasticità delle conseguenze che da tali premesse si intendono dedurre.

- Nella sua relazione il professionista attesta altresì il rispetto della condizione stabilita dall'art. 182-ter L.F., e cioè del principio del trattamento non deteriore del credito tributario assistito da privilegio rispetto ai crediti aventi grado di privilegio inferiore.
- Ad un raffronto con (l'unico possibile) scenario alternativo ossia quello liquidatorio (il debito maturato nei confronti d Agenzia Entrate ha raggiunto un importo tale da non rendere supponibile la gestione attraverso metodi ordinari), l'attestatore individua da un lato una minor disponibilità dell'attivo, dall'altro un aumento considerevole della massa passiva in quanto la procedura liquidatoria presuppone la liquidazione di tutta la parte del debito, con la conseguenza che per la parte relativa a tributi di natura privilegiata potrebbe arriversi ad un grado di soddisfazione complessivo di circa lo 0,19%, mentre i debiti erariali correnti, i debiti verso banche e verso fornitori chirografari rimarrebbero completamente insoddisfatti in fase di riparto (vista la completa erosione dell'attivo liquidato, al fine di soddisfare le spese prededucibili, il TFR, i dipendenti, l'INPS e i fornitori)

IL GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE

- Tale giudizio, ricordato che non risultano opposizioni, sicuramente non riguarda la convenienza dell'accordo, la cui valutazione è rimessa ai creditori, ma comunque, lungi



dall'essere controllo di mera legittimità, comporta il vaglio dell'attuabilità dell'accordo, della «idoneità» in concreto del piano.

- Si deve intendere come attuabilità la verifica della capacità del piano di liberare quelle risorse, soprattutto di cassa, che, da un lato consentano il pagamento regolare dei creditori non aderenti, dall'altro lato, consentano all'impresa la progressiva anche se non repentina uscita dalla situazione di crisi. Tale controllo assume la relazione dell'esperto come dato di partenza, senza tuttavia arrestarsi alla sola constatazione della presenza di essa, ma dovendo scendere nella verifica della esaustività ed analiticità della relazione medesima la quale, esattamente come nel caso dell'attestazione predisposta per il concordato preventivo, dovrà presentare i caratteri di precisione, puntualità, esaustività, approfondimento, adeguatezza motivazionale, coerenza logica e argomentativa, potendosi pertanto disattendere quest'ultima per procedere ad una valutazione alternativa diretta da parte del Tribunale qualora le considerazioni dell'esperto risultino scarsamente motivate, contraddittorie, prive di riferimenti a dati concreti, generiche.
- Nel presente procedimento, l'attestatore rilascia le seguenti conclusioni:
 - A) Veridicità dei dati aziendali: con riferimento ai dati al 30/06/2021, data piano base, il sottoscritto può dare atto che quanto rappresentato dalla società rispecchia la situazione economica, patrimoniale effettiva della società. L'identificazione delle voci e la descrizione delle attività risulta essere chiara, sufficientemente analitica e completa. Il sottoscritto conferma la veridicità dei dati aziendali.
 - B) Fattibilità del piano: il sottoscritto, considerando quanto esposto e descritto al punto 6 della presente relazione, afferma che le ipotesi presentate dalla società appaiono ragionevoli e sufficienti a garantire il soddisfacimento degli assunti del piano e quindi un giudizio positivo in ordine alla fattibilità del piano.
 - C) Soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo: il sottoscritto evidenzia che il piano è idoneo a soddisfare i creditori estranei all'accordo così come dettagliato al punto 6.1 della relazione entro 120 giorni dalla data di scadenza naturale del loro debito ovvero 120 giorni dalla data di omologazione del piano per i debiti già scaduti.

In definitiva, per quanto osservato, risultando attestato che le risorse liberate nell'immediato sono comunque sufficienti a soddisfare gli attuali creditori non aderenti, e potendosi pertanto -ma solo in ipotesi - formulare dubbi (peraltro inevitabili data la struttura articolata e diacronica) unicamente in ordine alla tenuta futura del piano, e quindi alla idoneità dello stesso a soddisfare non tanto i creditori attuali, ma creditori futuri, la cui entità peraltro non è neppure pronosticabile, il presente accordo può essere omologato.

P.Q.M.

- 1) omologa l'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. concluso dall'impresa

con sede in _____, con i propri creditori pubblicato nel
Registro delle Imprese di Milano in data 4.11.2021.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 12/12/2021.

Il Giudice Estensore
Dott. Luisa Vasile

Il Presidente
Dott. Alida Paluchowski